



OPERAZIONI STRAORDINARIE

La stratificazione delle riserve nella scissione con scorporo

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

Master di specializzazione

Laboratorio reddito d'impresa dopo la riforma fiscale

Scopri di più

Abbiamo più volte segnalato che la **peculiarità principale della scissione con scorporo** consiste nel fatto che tramite questa operazione la **società scissa non riduce il proprio patrimonio**, bensì sostituisce **beni di primo grado** (quelli trasferiti alla beneficiaria) con **beni di secondo grado** (la partecipazione) con il risultato che il **netto resta inalterato**. A fronte di tale evidenza, **come si può disciplinare il tema della assegnazione delle riserve** della scissa alla beneficiaria nella **operazione con scorporo**?

In una scissione ordinaria, il tema è affrontato dall'[**articolo 173, comma 9, Tuir**](#), che, in primo luogo, si **preoccupa di disciplinare la questione delle riserve in sospensione di imposta**, stabilendo che esse vanno **ricostituite nel bilancio della beneficiaria**, utilizzando il **criterio proporzionale** di cui al comma 4, del citato [**articolo 173, Tuir**](#). Sicché, se una **società** detiene un **patrimonio netto di 1000** nel quale figura **un saldo attivo da rivalutazione in sospensione di imposta per 50** e **l'operazione di scissione comporta che alla beneficiaria venga attribuito il 10% del patrimonio netto** contabile della scissa, si avrà, anzitutto, che nel costituito patrimonio contabile di 100 della beneficiaria, **il valore di 5** (10% di 50) va considerato **riserva in sospensione di imposta**.

Tale principio soffre di una eccezione per quelle **riserve in sospensione di imposta che sono intimamente connesse ad elementi dell'attivo**, nel qual caso l'intera riserva in sospensione di imposta **viene ricostituita nel netto contabile** della beneficiaria cui è stato assegnato il bene collegato alla riserva. È il caso, ad esempio, del **saldo attivo da rivalutazione in una scissione** che avvenga durante il periodo di monitoraggio dell'effetto fiscale della stessa rivalutazione (ad esempio nella **rivalutazione di cui al D.L. 104/2020** il periodo di **monitoraggio dell'effetto fiscale è terminato il 31.12.2023**): in tale ipotesi, **l'intero saldo attivo va iscritto nel netto della beneficiaria**, se il bene rivalutato è stato trasferito a quest'ultima (o resta interamente ancorato alla scissa se il bene rivalutato resta nella scissa stessa).

Questo principio è stato, peraltro, codificato con la [**risposta ad interpello n. 97/2020**](#). La restante parte delle riserve (non in sospensione di imposta) viene ricostituita **secondo il criterio proporzionale** dettato per le fusioni nei commi 5 e 6, dell'[**articolo 172, Tuir**](#). Quindi, se



nel capitale originario della scissa ci fossero state **riserve di utili per il 70% e di capitale per il restante 30%**, il **patrimonio netto della beneficiaria**, per la parte trasferita, dovrebbe essere ritenuto per il **70% formato da utili e per il 30% da capitale**.

Questo è lo scenario normativo per una **scissione ordinaria** nella quale il patrimonio netto si riduce essendo in parte assegnato alla beneficiaria, ma in **una scissione con scorpo** (in cui tale riduzione non si manifesta) **come ci si deve comportare**? Sul punto, la dottrina è intervenuta con la Circolare Assonime n. 14/2023 nella quale si **confuta la tesi secondo cui** alla scissione con scorpo **si dovrebbe applicare** “de plano” **la norma prevista per le scissioni ordinarie**. Infatti, anche ammettendo che non vi siano riserve in sospensione di imposta, se si prendesse una **normale riserva di utili** e la si trasferisse in quota percentuale alla beneficiaria, si avrebbe che, in caso di sua futura distribuzione, **la società scissa**, quale socio della beneficiaria, sarebbe **tassata nuovamente su utili che essa stessa ha prodotto** e sui quali ha già corrisposto l'imposizione diretta ordinaria. Si potrebbe obiettare che **questo aspetto è fisiologico in una scissione con scorpo**, ma poi risulterebbe comunque inaccettabile la tesi se solo si considera che quegli utili attribuiti alla beneficiaria restano, comunque, **presenti nel netto della scissa** (che, come detto più volte, non riduce il proprio patrimonio per effetto della scissione) e tale conclusione porterebbe ad una **palese duplicazione di imposta**.

Su questo aspetto interviene il **decreto legislativo di riforma dell'Ires** (approvato il via preliminare dal Consiglio dei ministri, lo scorso 30.4.2024) che **inserisce un comma** (15 ter, lett. f), all'[articolo 173, Tuir](#), con una duplice previsione:

- le riserve preesistenti in capo alla scissa **mantengono inalterata la loro natura fiscale**, cristallizzandosi l'ammontare totale di esse al bilancio chiuso prima della data di efficacia della scissione, e ciò è perfettamente coerente con il fatto che non vi è alcuna riduzione di patrimonio
- il patrimonio della beneficiaria **va considerato quale formato da riserve di capitale**, e anche ciò è coerente con il fatto che nella scissione scorpo viene eseguito sostanzialmente un **apporto alla beneficiaria**, e l'apporto configura una **riserva di capitale**.

Con questa previsione, di fatto, l'operazione di scissione con scorpo viene trattata **esattamente come un conferimento di azienda**, nel quale la società conferente **apporta beni senza ridurre il proprio patrimonio netto** ed il patrimonio netto della conferitaria si genera con **una posta di capitale**. Peraltro, questa assimilazione permette di risolvere anche il tema delle **riserve in sospensione di imposta** che, nel conferimento d'azienda, **restano ancorate alla società conferente**, a prescindere dal fatto che sia trasferito alla conferitaria il bene che le ha generate (il riferimento è sempre al saldo attivo da rivalutazione), e ciò anche nel caso in cui **l'operazione di scissione scorpo/conferimento di azienda avvenga durante il periodo di monitoraggio dell'effetto fiscale** (della rivalutazione).

Legato a questo tema, vi è anche quello del trasferimento delle **posizioni soggettive dalla scissa alla beneficiaria**, passaggio regolato sempre dall'[articolo 173, comma 4, Tuir](#), sulla base



del **criterio proporzionale del patrimonio netto contabile** trasferito alla beneficiaria. Era lecito attendersi che, proprio in funzione della **specificità della scissione con scorpo**, non si dovesse eseguire alcun trasferimento di elementi soggettivi. Si pensi, tra gli altri, alle **perdite fiscali riportate a nuovo**; ebbene, a fronte della stabilità del patrimonio netto della scissa, si **dovrebbe ipotizzare che le perdite restino ancorate a quest'ultima**. Invece, il decreto correttivo sopra citato stabilisce una **finzione giuridica**, in base alla quale la percentuale del netto apportato, rispetto al netto totale ante scissione, individua anche la **percentuale degli elementi soggettivi trasferiti**. Questa previsione riguarda, in generale, gli **elementi soggettivi**; quindi, per fare un esempio, oltre alle perdite, i **crediti d'imposta, le eccedenze di interessi passivi o le eccedenze Ace**. Unica eccezione, quindi, quale posta soggettiva che **non andrà ripartita, è rappresentata dai crediti di imposta** richiesti a rimborso prima della scissione, che **restano a vantaggio interamente della scissa**.